Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Mercoledì, 16 marzo 1927 - Anno V** — **Numero 62**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 581.

LEGGE 10 febbraio 1927, n. 292.

Modificazione all'art. 9 della legge 12 giugno 1913, n. 611, concernente provvedimenti per la protezione degli animali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 9 della legge 12 giugno 1913, n. 611, concernente provvedimenti per la protezione degli animali, è modificato come segue:

« Gli esperimenti scientifici consistenti in operazioni su animali viventi delle specie dei mammiferi ed uccelli, sono permessi soltanto negli istituti scientifici, secondo le indicazioni e sotto la responsabilità dei rispettivi direttori. Quando si tratti di cani destinati a tali esperienze, essi non saranno custoditi nei locali annessi agli ospedali perchè non sia turbata la tranquillità degli infermi.

« E' vietato di servirsi dell'animale già sottoposto ad operazione, per ulteriori esperimenti, tranne i casi in cui ciò sia necessario per ragioni d'indagine scientifica.

« I trasgressori saranno puniti con ammenda da lire cento a lire cinquecento.

« La metà dell'ammenda spetterà agli agenti che avranno denunziato la contravvenzione ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1927 Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 582.

LEGGE 3 marzo 1927, n. 293.

Conversione in legge del R. decreto 15 aprile 1926, n. 679, relativo all'ordinamento delle Casse di previdenza per le pensioni degli impiegati e dei salariati degli enti locali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 15 aprile 1926, n. 679, relativo all'ordinamento delle Casse di previdenza per le pensioni degli impiegati e dei salariati degli enti locali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 583.

LEGGE 3 marzo 1927, n. 294.

Conversione in legge del R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1789, relativo alla concessione di un mutuo all'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1789, relativo alla concessione di un mutuo all'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 584.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1927, n. 295.

Rimborso delle spese di trasporto agli ufficiali in congedo della Regia marina ammessi negli stabilimenti militari sanitari o balneari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1311 in data 14 settembre 1918 e successive modificazioni, che stabiliscono in caso di missione le indennità per spese di viaggio e di soggiorno al personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1923;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Non sono dovute le indennità di viaggio agli ufficiali in congedo della Regia marina ammessi negli stabilimenti militari sanitari o balneari salvo per quelli che fruiscono della cura gratuita per ferite o lesioni riportate in guerra, in servizio di ordine pubblico o in servizi nell'occasione di qualche disastro, nel quale caso è dovuto soltanto il rimborso delle spese di trasporto personale, a tariffa militare, e nella classe loro spettante in relazione al grado, effettivamente sostenute, per recarsi dalla propria residenza al luogo di cura e viceversa.

Art. 2.

La disposizione del presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 79. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 585.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1927, n. 296.

Modificazioni al servizio dei depositi amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, che approva il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti e le gestioni annesse;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, che disciplina il commercio di vendita al pubblico;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare talune disposizioni riguardanti il servizio dei depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In dipendenza dei depositi da eseguirsi per l'esercizio del commercio, ai termini dell'art. 2 del R. decreto legge 16 dicembre 1926, n. 2174, le Intendenze di finanza, su richiesta delle rispettive sezioni di Regia tesoreria provinciale, potranno promuovere, soltanto per tali depositi, dopo allestiti i titoli definitivi del Prestito del Littorio, la riunione o la sostituzione dei certificati provvisori di sottoscrizione al detto prestito con titoli da intestare sul Gran Libro del Debito pubblico alla Cassa dei depositi e prestiti, con l'indicazione dell'Intendenza di finanza presso la quale sono iscritti i depositi stessi.

Le Intendenze di finanza autorizzano le sezioni di Regia tesoreria provinciale a conservare parte dei certificati provvisori depositati per sostituirli con cartelle al portatore allo scopo di provvedere ad immediate possibili esigenze dipendenti da restituzioni o incameramenti, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto Ministeriale 31 dicembre 1926, anno V, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello stesso giorno.

Art. 2.

Gli obblighi dell'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, derivanti dalla costituzione dei depositi, eseguiti a norma del menzionato R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, rimarranno immutati, non ostante la riunione e la sostituzione dei certificati provvisori, anzichè con le cartelle al portatore ad essi corrispondenti, con titoli nominativi, giusta quanto è detto nel precedente art. 1.

Art. 3.

Le sezioni di Regia tesoreria provinciale, qualora per nuove esigenze ritengano conveniente di avere pronte altre cartelle al portatore, oltre quelle di cui al secondo comma dell'art. 1, promuoveranno, dall'intendente di finanza, l'autorizzazione al tramutamento parziale o totale del certificato di rendita formato a norma del precedente art. 1.

Siffatta autorizzazione non potrà essere concessa senza il preventivo nulla osta della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, salvo casi di urgenza, nei quali il nulla osta potrà essere chiesto direttamente dall'Amministrazione del Debito pubblico, prima di far luogo al tramutamento.

Art. 4.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti sono estese ai depositi cauzionali sopra menzionati, che si ricevono dalla Tesoreria centrale del Regno per essere iscritti sui registri della Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 5.

I diritti di bollo, stabiliti dall'art. 49, lettere *a* e *b* della tariffa (allegato *A*) annessa al testo di legge approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, per le operazioni di

tramutamento, di cui agli articoli 1, 3 e 4 del presente decreto, saranno assunti a carico dello Stato.

Art. 6.

Gli interessi sui depositi in effetti pubblici o in numerario sono liquidati a semestri maturati con scadenza al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno, quando il capitale nominale o effettivo di detti depositi superi le L. 10,000.

Se invece il capitale nominale o effettivo non supera le L. 10,000, il pagamento degli interessi viene effettuato annualmente alla scadenza del 1° gennaio.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo sono estese ai depositi costituiti da titoli con scadenza di interessi diversa da quelle suindicate. Pertanto i mandati degli interessi relativi a tali depositi aventi un capitale superiore alle L. 10,000 saranno emessi alle debite scadenze semestrali; e per quelli riferentisi a capitali fino a L. 10,000 sarà emesso unico mandato alla prima scadenza dell'anno solare.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente articolo.

Art. 7.

I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni tendenti ad impedire il pagamento degli interessi o la restituzione dei depositi hanno efficacia unicamente se fatti nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge, e regolarmente notificati all'ufficio presso cui esiste l'iscrizione del deposito. Soltanto in questi casi l'ufficio depositario sospende ogni operazione, sia di pagamento che di restituzione.

Nessun impedimento ha efficacia se costituito mediante semplici inibitorie o diffide.

Le disposizioni contenute nel presente articolo vigono anche per gli impedimenti fatti prima della pubblicazione di questo decreto.

Art. 8.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a riscuotere, per le spese relative all'emissione della polizza, un diritto fisso di L. 5, per una sola volta, su ciascun deposito in titoli o in numerario effettuato dal 1° gennaio 1927 in poi, mediante ritenuta sul pagamento della prima rata di scadenza degli interessi semestrali spettante al titolare dei depositi stessi.

Sono esenti dal detto contributo i depositi per affrancazione di canoni, censi, livelli, nonchè quelli per altro titolo di ammontare inferiore a L. 500, sia in numerario, che in titoli calcolati al valore nominale.

Art. 9.

L'art. 17 libro II parte I titolo II del testo unico di leggi sull'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453. è modificato come appresso:

« La tassa di custodia sugli effetti pubblici depositati è fissata dall'anno corrente in poi nel modo seguente:

a) in ragione di L. 2 per mille all'anno sui depositi aventi capitale nominale non eccedente le L. 30,000;

b) in ragione di L. 3 per mille all'anno sui depositi del capitale nominale eccedente le L. 30,000.

« Le frazioni di L. 1000 sul capitale nominale si computano per intero.

« Le esenzioni e le riduzioni di pagamento da detta tassa di custodia, che risultano in vigore alla data del presente decreto, sono abolite ».

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1927 - *Anno V.*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 80. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 586.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1927, n. 298.

Riforma organica e riordinamento del personale stipendiato del Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi del Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, ai fini di una più spedita azione degli uffici e di un più efficace rendimento dei servizi, per una più rapida e proficua attuazione del vasto e complesso programma di sistemazione dell'ordinamento ospitaliero della Capitale, che l'Amministrazione del Pio istituto deve realizzare;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il presidente del Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma è autorizzato a provvedere, anche in deroga a qualsiasi disposizione di legge o di regolamento generale o speciale:

1° a modificare i regolamenti e le tabelle organiche del personale stipendiato di qualunque ufficio, grado e classe;

2° a dispensare dal servizio il personale stipendiato di qualunque ufficio, grado e classe;

3° ad effettuare il rimpiazzo dei posti vacanti entro i limiti dell'onere finanziario globale — complessivamente per stipendi, accessori e pensioni — risultante alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Al personale che, in applicazione dell'articolo precedente, sarà dispensato dal servizio, può essere fatto il trattamento stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 3.

Contro i provvedimenti di cui nel presente decreto è ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re, escluso qualsiasi altro ricorso così in sede amministrativa, come in sede giudiziaria.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 82. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 587.

REGIO DECRETO 20 febbraio 1927, n. 297.

Autorizzazione al mutamento della denominazione del comune di Montepagano e della frazione Rosburgo in « Roseto degli Abbruzzi ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduta l'istanza in data 9 dicembre 1926 con cui il Commissario prefettizio per l'amministrazione del comune di Montepagano, in esecuzione della propria deliberazione 25 ottobre 1926, chiede l'autorizzazione a cambiare la denominazione del Comune in quella di « Roseto degli Abbruzzi » e di attribuire tale denominazione alla frazione Rosburgo, sede municipale, conservando alla frazione Montepagano l'attuale denominazione;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Teramo, con i poteri del Consiglio provinciale, in adunanza 22 novembre 1926;

Veduta la lettera 30 luglio 1926, n. 342553, del Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Montepagano, in provincia di Teramo, è autorizzato a mutare la propria denominazione in quella di « Roseto degli Abbruzzi ».

Alla frazione Rosburgo, capoluogo del Comune, è attribuita l'anzidetta denominazione di « Roseto degli Abbruzzi », rimanendo invariata quella della frazione Montepagano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 81. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 588.

REGIO DECRETO 20 gennaio 1927, n. 274.

Erezione in ente morale della Fondazione « Ernesto ed Eugenio Padova » presso il Regio osservatorio astronomico di Padova.

N. 274. R. decreto 20 gennaio 1927, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Ernesto ed Eugenio Padova », istituita presso il Regio osservatorio astronomico di Padova, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1927 - *Anno V*

Numero di pubblicazione 589.

REGIO DECRETO 20 gennaio 1927, n. 275.

Erezione in ente morale della Fondazione « Nathan Allen - Luigi Devoto » presso gli Istituti clinici di perfezionamento, in Milano.

N. 275. R. decreto 20 gennaio 1927, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Nathan Allen - Luigi Devoto » istituita presso gli Istituti clinici di perfezionamento in Milano viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1927 - *Anno V*

Numero di pubblicazione 590.

REGIO DECRETO 20 febbraio 1927, n. 287.

Nuova giurisdizione del Regio consolato generale di 2ª classe a Gerusalemme.

N. 287. R. decreto 20 febbraio 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari esteri, il distretto territoriale su cui ha giurisdizione il Regio consolato generale di 2ª classe a Gerusalemme rimane determinato come segue: « il territorio della Palestina e la Transgiordania ».

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1927 - *Anno V*

Numero di pubblicazione 591.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1927, n. 289.

Erezione in enti morali delle Casse pensioni per gli impiegati della Cassa centrale di risparmi e depositi di Firenze e delle Casse affiliate ed agenzie dipendenti.

N. 289. R. decreto 27 gennaio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, la Cassa pensioni per gli impiegati della sede centrale della Cassa centrale di risparmi e depositi di Firenze, e la Cassa pensioni per gli impiegati delle Casse affiliate ed agenzie, dipendenti da detta Cassa centrale, vengono erette in enti morali e ne sono approvati i relativi statuti organici.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 592.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 marzo 1927, n. 303.

Modificazioni alle norme per la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 24 maggio 1926, n. 945, e 10 febbraio 1927, n. 200, concernenti la cessione, da parte degli assuntori dei servizi marittimi sovvenzionati, della sovvenzione governativa per operazioni finanziarie occorrenti esclusivamente per la costruzione di navi per i servizi assunti:

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modificazioni ai predetti Regi decreti-legge per meglio agevolare agli assuntori suindicati l'adempimento dell'obbligo di provvedere alle nuove costruzioni;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 4 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 200, è sostituito il seguente:

« Gli assuntori dei servizi marittimi indispensabili o utili possono essere autorizzati a cedere al Consorzio di credito per le opere pubbliche, nei limiti appresso indicati, le quote delle sovvenzioni o dei contributi accordati dallo Stato per l'esercizio dei servizi stessi, anche per operazioni di mutuo all'estero fatte contro emissione di obbligazioni del detto Consorzio.

« L'ammontare del mutuo non dovrà superare i tre quarti del valore delle navi date in pegno e di quello preventivato delle navi da costruire a termini della convenzione, fermi restando gli altri limiti prescritti nell'art. 1 e nell'art. 5 del R. decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, modificati come all'art. 1.

« Le quote di sovvenzione, che per effetto della suindicata operazione vengono cedute, in misura che non potrà mai eccedere il 60 per cento della sovvenzione complessiva ai sensi del precedente art. 1, devono corrispondere alle quote di ammortamento dell'intero ammontare del mutuo.

« L'importo del mutuo verrà depositato a cura del Consorzio per conto del concessionario presso Istituti di gradimento del Ministero delle comunicazioni e del Ministero delle finanze, sino a quando il Ministro per le comunicazioni non autorizzi lo svincolo delle somme, sia in relazione alla costruzione già eseguita delle navi nuove previste dalle relative convenzioni, sia in relazione allo stato di avanzamento dei lavori per le costruzioni già in corso e per quelle che saranno iniziate dopo la stipulazione del contratto di mutuo. Le somme svincolate non potranno superare il limite dei tre quarti del valore delle navi e dei materiali dati in pegno in conformità dell'art. 2 (2° e 3° comma) del R. decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, salvo quanto è disposto dal 5° comma dello stesso articolo.

« Il Ministro per le finanze è autorizzato ad accordare la garanzia del cambio per siffatte operazioni di mutuo fino all'ammontare di venti milioni di dollari ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, modificato come all'art. 1 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 200, è sostituito dal seguente:

« Inoltre, nei riguardi degli assuntori di servizi marittimi utili, l'ammontare della cessione non potrà mai eccedere nè il doppio del capitale sociale versato, nè i tre quarti del valore delle navi date in pegno, nè il 60 per cento del contributo statale di esercizio dovuto dal momento dell'autorizzazione della cessione fino al termine della convenzione. Agli effetti della cessione sarà ritenuto che il contributo annuo rimanga invariato per tutta la durata delle convenzioni relative nella misura iniziale prevista dalle convenzioni stesse ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, è sostituito dal seguente:

« Il valore delle navi e dei materiali di cui ai precedenti commi sarà determinato dal Ministro per le comunicazioni in base a perizia da lui ordinata, ovvero in base ad altri elementi che il Ministro stesso ritenga, a suo giudizio insindacabile, necessari o sufficienti allo scopo. Le spese di perizia o quelle eventuali per gli altri elementi suindicati sono a carico degli assuntori ».

Art. 4.

Il Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'economia nazionale e per i lavori pubblici, potrà, quando lo ritenga necessario per le mutate condizioni dell'economia nazionale o per nuovi orientamenti dei traffici marittimi, e previo accordo con gli assuntori dei servizi marittimi sovvenzionati, indispensabili o utili, modificare le convenzioni stipulate con essi in virtù del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3173, sia nei riguardi dell'assetto e delle caratteristiche delle linee, sia nei riguardi delle condizioni di esercizio delle medesime, fermo restando che non ne venga diminuita la percorrenza complessiva annua, nè aumentato l'onere finanziario dello Stato stabiliti dalle convenzioni predette.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 88. — FERRETTI.

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1927.

Modificazioni alla nomenclatura e classificazione delle cose spedite a piccola velocità relativamente al coke.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nella « Nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità » (volume II delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato) sono introdotte le modificazioni seguenti:

Le voci: Carbone fossile - *vedi* all. 7, cat. 3ª:

a) allo stato naturale (litantrace ed antracite), 66 — 74 75 124;

b) distillato, ossia coke di carbone fossile, 66 — 74 — —

sono soppresse e sostituite dalle voci:

Carbone fossile (litantrace ed antracite) *vedi* all. 7, categoria 3ª, 66 — 74 75 124;

Carbone fossile (coke di) - *vedi* coke di carbone fossile.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1927.

Modificazioni all'art. 68 delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nel volume I delle Condizioni e tariffe per il trasporto delle cose, l'articolo 68 delle tariffe è annullato e sostituito dal seguente:

« Le spedizioni a grande od a piccola velocità che dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato passano ad altra Amministrazione italiana od estera o viceversa, sono soggette, a favore delle Ferrovie dello Stato, ad un diritto di transito di L. 0,50 per tonnellata di peso tassabile o per capo di bestiame ascritto alle serie *A* e *B* della tariffa numero 4 G. V., e di L. 0,05 per capo di bestiame ascritto alle serie *C* e *D* della tariffa medesima e di L. 0,10 per ogni 1000 lire di valore dichiarato, col minimo di L. 0,05 per spedizione.

« Tale diritto è pure applicabile alle spedizioni da e per la stazione di Chiasso, salvo rimborso per i trasporti di cose di produzione o consumo locale.

« Il diritto suddetto non è dovuto, rispetto alla stazione di transito tra le Ferrovie dello Stato e altra Amministrazione italiana, per i trasporti tassati in base a tariffe di servizio cumulativo italiano e, rispetto alla stazione di transito con l'estero, per quelli tassati in base a tariffe dirette internazionali ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1927.

Aumento del numero dei componenti la Commissione Reale straordinaria per il Collegio degli avvocati di Trieste e dell'Istria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1926 (*Gazzetta Ufficiale* del Regno del 12 ottobre 1926, n. 237), col quale furono estese ai territori annessi al Regno le disposizioni della legge 25 marzo 1926, n. 453, e del regolamento approvato con R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, insieme alle disposizioni di coordinamento con l'altra legge 3 aprile 1926, n. 563, contenute nel R. decreto 6 maggio 1926, n. 747;

Ritenuta la opportunità di aumentare il numero dei componenti la Commissione Reale straordinaria per il Collegio degli avvocati di Trieste e dell'Istria, tenuto conto che pur essendosi introdotto nei detti territori l'istituto dei procuratori legali, manca attualmente la possibilità di istituire le relative Commissioni Reali straordinarie;

Vista l'importanza di quel Collegio di avvocati;

Visto l'art. 71 della legge 25 marzo 1926, n. 453;

Decreta:

E' aumentato da cinque a sette il numero dei componenti la Commissione Reale straordinaria per il Collegio degli avvocati di Trieste e dell'Istria.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione.

Roma, addì 11 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: ROCCO.

ERRATA-CORRIGE.

Nel decreto prefettizio 23 gennaio 1927, concernente la composizione della Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Como, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1927, per inesattezza della copia trasmessa, venne omesso nell'elenco dei membri della Commissione stessa il nome del comm. ing. Giuseppe Badoni.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 10 marzo 1927, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1927, n. 249, recante l'impegno per la garanzia del servizio delle obbligazioni per i lavori pubblici dell'Albania.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per le comunicazioni ha trasmesso, in data 15 marzo 1927, alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 272, che estende l'obbligo del giuramento a tutti gli ufficiali di bordo.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 15 marzo 1927 - Anno V

Francia	85.89	Oro	423.71
Svizzera	421.97	Belgrado	39.25
Londra	106.724	Budapest (pengo)	3.86
Olanda	8.80	Albania (Franco oro)	426 —
Spagna	381.25	Norvegia	5.75
Belgio	3.063	Svezia	5.90
Berlino (Marco oro)	5.266	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	3.10	Danimarca	5.88
Praga	65.33	Rendita 3,50 %	63.55
Romania	13.30	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	112.85	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	21.135	Consolidato 5 %	80.075
Peso argentino carta	9.30	Obbligazioni Venezie 3,50 %	61.125
New York	21.959		
Dollaro Canadese	21,95		

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

ERRATA-CORRIGE.

Il secondo capoverso dell'art. 12 della notificazione di concorso per 30 posti di tenente nel Corpo di commissariato militare aeronautico (ruolo di commissariato) pubblicata nel n. 59 della *Gazzetta Ufficiale*, in data 12 marzo 1927, resta così modificato:

« Nessuno dei concorrenti classificati idonei dopo i primi 30 avrà diritto alla nomina, che rimane di esclusiva facoltà del Ministero, in caso di rinunzia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori del concorso ».

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per il posto di vice direttore di 2ª classe presso la Regia stazione bacologica sperimentale di Padova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto l'art. 42 del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2594;
Visto l'art. 2 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387;
Considerato che, dal 1° febbraio 1927, presso la Regia stazione bacologica di Padova, si è reso vacante il posto di vice-direttore in seguito alle dimissioni del titolare;

Decreta:

E' aperto il concorso, per esami e per titoli, al posto di vice-direttore di seconda classe (Gruppo *A*, grado 9°) presso la Regia stazione bacologica sperimentale di Padova con l'annuo stipendio di L. 11,600, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 2800 e l'indennità caro-viveri nella misura stabilita dal citato R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura, Divisione III) non più tardi del 16 aprile 1927. Esse dovranno contenere l'indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;
b) stato di famiglia;
c) attestato di cittadinanza italiana;
d) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;
e) certificato medico di sana costituzione fisica;
f) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;
g) attestato di adempiuto obbligo di leva militare;
h) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare) dimostranti la coltura scientifica del candidato e la sua preparazione a coprire il posto messo a concorso;
i) laurea in scienze agrarie.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Il limite di età è elevato per gli ex-combattenti, dal 35° al 40° anno.

Non sarà tenuto conto del limite di età di coloro che si trovano in servizio dello Stato da almeno un triennio.

Le domande, per poter prender parte al concorso anzidetto, debbono essere corredate dalla prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di L. 50, a norma del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione dell'autorità politica e giudiziaria, a secondo i casi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Il vincitore del concorso sarà assunto in servizio, con decreto Ministeriale, con la qualifica di straordinario, giusta l'art. 42 del R. decreto 21 dicembre 1925, n. 2594.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione, ed il primo dei tre aumenti di stipendio decorre dalla nomina definitiva.

I concorrenti riceveranno avviso, in tempo debito, del giorno e dell'ora in cui saranno tenuti gli esami, che avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale.

A parità di ogni altro merito valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti, di cui all'art. 22 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395

Al vice direttore di nuova nomina della surricordata Stazione saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1927 Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.